



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 571-2024 - Seduta N° 3875 - del 06/06/2024 - Numero d'Ordine 21

Prot/2024/797163

Oggetto Modifiche all'articolo 9, comma 1 della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento (d.G.R. 466/2018).

Struttura Proponente Unità organizzativa Politiche del lavoro e Centri per l'impiego

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta SARTORI Augusto

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. 17 punto - sub

Elementi di corredo all'Atto:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e, in particolare, l'articolo 18 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e, in particolare, l'articolo 60 con il quale vengono definiti i tirocini estivi di orientamento;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 11;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e, in particolare, l'articolo 1, commi 34, 35 e 36;
- la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e, in particolare, l'articolo 35;
- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017);
- la legge regionale 5 aprile 2012, n. 13 (Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 "Norme regionali per la promozione del lavoro");
- la Raccomandazione (2014/C 88/01) del Consiglio dell'UE del 10 marzo 2014 sulla qualità dei tirocini;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (GU C 342 del 6.9.2022);
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL));
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, sottoscritto il 24 gennaio 2013 in attuazione del citato articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, con il quale è stato adottato il documento denominato "Linee-guida in materia di tirocini" nell'ambito del quale le Regioni e le Province Autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette linee-guida entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, sottoscritto il 25 maggio 2017 con il quale le parti hanno convenuto di aggiornare e sostituire le Linee-guida già

approvate il 24 gennaio 2013 con il nuovo documento denominato “Linee-guida in materia di tirocini in attuazione dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92” nell’ambito del quale le Regioni e le Province Autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette linee-guida entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso;

- la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2013, n. 1052, con la quale è stato approvato il documento recante “Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’articolo 35 della l.r. 30/2008” in attuazione dell’Accordo del 24 gennaio 2013;
- la deliberazione di Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 1186 con la quale è stato approvato il documento recante “Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari approvata con d.G.R. 1052/2013” in attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 26 giugno 2018, n. 466 con la quale è stato approvato il documento recante “Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e modifica all’allegato approvato con d.G.R. 1186/2017”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 23 marzo 2022, n. 238 con la quale è stato approvato il documento recante “Disposizioni relative allo svolgimento dei tirocini extracurricolari in modalità agile (Smart Working), “totale” o “mista”;

VISTE, inoltre:

- la sentenza della Corte Costituzionale del 28 gennaio 2005, n. 50, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 60 d.lgs. n. 276/2003 in quanto, secondo l’articolo 117 della Costituzione, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto invasiva della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 23 febbraio 2023, n. 70, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721 della legge di Bilancio 2022, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

CONSIDERATO che:

- la Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 10 marzo 2014 sulla qualità dei tirocini, tra gli altri principi, sostiene che i tirocini non retribuiti, i quali rischiano di limitare le

opportunità di carriera di coloro che provengono da ambienti svantaggiati, possono comportare costi sociali;

- il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e nella Risoluzione del 17 febbraio 2022 sul “rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia”, ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di sfruttamento;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione afferma che:
 - o i tirocini sono essenziali affinché i giovani acquisiscano esperienza prima di trovare un'occupazione stabile;
 - o i tirocini possono facilitare la transizione dall'istruzione o dalla formazione professionale al mercato del lavoro;
 - o è fondamentale creare condizioni ottimali e incentivi per consentire ai giovani di accedere a tirocini di alta qualità che forniscano loro un'utile esperienza di apprendimento e di lavoro durante la quale sviluppare un insieme di competenze pertinenti;
 - o i tirocinanti che svolgono tirocini nel libero mercato del lavoro, tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro (PAML) e tirocini che rientrano nella formazione professionale obbligatoria dovrebbero avere il diritto alla retribuzione;

CONSIDERATO inoltre che i tirocini estivi di orientamento di cui alla d.G.R. 466/2018, quali *species* del *genus* dei tirocini extracurricolari di cui alla d.G.R. 1186/2017, si configurano quali misure di politica attiva con finalità orientative e di addestramento pratico finalizzate ad agevolare i giovani nella scelta professionale mediante l'ampliamento delle conoscenze di base e l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

TENUTO CONTO della necessità comune ad entrambe le figure suindicate di evitare un utilizzo distorto e comunque improprio dell'istituto;

RITENUTO pertanto di conformarsi ai recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali e rendere obbligatoria la corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio estivo di orientamento di cui alla d.G.R. 466/2018, al pari di quanto previsto per i tirocini extracurricolari di cui alla d.G.R. 1186/2017;

RITENUTO pertanto necessario di modificare l'articolo 9, comma 1 della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento di cui alla d.G.R. 466/2018, sostituendone il disposto *“Durante il periodo di svolgimento del tirocinio estivo di orientamento, al tirocinante può essere riconosciuta un'indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all'attività svolta”* con il seguente:

“Durante il periodo di svolgimento del tirocinio estivo di orientamento, al tirocinante deve essere riconosciuta un'indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all'attività svolta”;

SENTITO il Comitato Regionale per il Lavoro, come istituito dall'articolo 4 della legge

regionale 33/2016, a seguito di consultazione avvenuta ai sensi dall'articolo 5, comma 7 del proprio Regolamento interno, di cui al verbale prot. n. 788695 del 06/06/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e Politiche attive dell'Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi Eventi, Augusto Sartori

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di modificare l'articolo 9, comma 1 della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento di cui alla d.G.R. 466/2018, sostituendone il disposto *“Durante il periodo di svolgimento del tirocinio estivo di orientamento, al tirocinante può essere riconosciuta un’indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all’attività svolta”* con il seguente:
“Durante il periodo di svolgimento del tirocinio estivo di orientamento, al tirocinante deve essere riconosciuta un’indennità forfettaria di partecipazione al tirocinio che non deve essere in alcun modo commisurata o correlata all’attività svolta”;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-632

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Augusto SARTORI		06/06/2024 12:09
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Cristina ZANNI		06/06/2024 12:08
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		06/06/2024 11:43
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Giovanni DANIELE		06/06/2024 10:47
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Lorenza Maria PAREO		06/06/2024 10:10

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria